

PSR 2014/2020 del Lazio - Bando Pubblico di cui alla Determinazione n. G16705 del 04.12.2019 Identif. SIAN 39444					
MIS. 04 Sottomis. 4.2 Tip. Operaz. 4.2.1.					
Elenco regionale N. 7 delle domande non ammissibili e non ammesse a finanziamento					
	Ragione sociale (cognome e nome in un unico campo)	CUAA	codice domanda	MOTIVAZIONI DI NON AMMISSIBILITA'	ESTREMI RINUNCIA (data e n. prot.)
1	SOCIETA' AGRICOLA LOVATO RENZO & LOVATO ANTONINO S.S.	02242050595	04250035187	<p>La domanda di aiuto non può essere ritenuta ammissibile ai sensi dell'art 12 del bando pubblico di cui alla Determinazione n. G16705 del 04/12/2019 in quanto non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal bando pubblico, per i motivi di seguito riportati. 1) La ditta richiedente, ha presentato un progetto per la realizzazione di un capannone per lo stoccaggio e la lavorazione di zucche. Per tale struttura, ha presentato una richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un capannone agricolo, da realizzarsi in zona agricola del PRG vigente del comune di Latina. Per tale capannone è stato presentato un "Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) da cui si evince che il PUC viene richiesto per la realizzazione di annesso agricolo strumentale e precisamente annesso agricolo tamponato come definito all'art. 55 co. 5 quater necessario alla conduzione del fondo e adibito a: Stoccaggio Materie Prime (Condizionamento), Lavorazione (Manipolazione e Trasformazione), Locali a servizio operai, Logistica ed altre destinazioni e comunque rientranti nelle more dell'art. 55. co. 8. Della L. 38/99 e ss.mm.ii. Tale annesso agricolo, come previsto dalla L. 38/99, dovrà essere destinato alla lavorazione e/o trasformazione prevalentemente dei prodotti dell'azienda agricola che ha richiesto i benefici. La misura invocata per l'accesso ai benefici prevede, invece, che gli impianti per cui si richiedono i finanziamenti, al fine di dimostrare la ricaduta positiva sugli agricoltori di base devono lavorare almeno il 60% di prodotti provenienti da aziende agricole terze rispetto alla ditta richiedente i benefici (art 7 punto 4 e 5 del bando). Per quanto detto sopra, il progetto richiesto a finanziamento non rispetta le condizioni di ammissibilità di seguito riportate: La realizzazione di un annesso agricolo destinato per legge alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o valorizzazione prevalentemente di prodotti di provenienza aziendale non rientra tra gli investimenti previsti dall'art 5 del bando primo trattino: "ammodernamento e potenziamento di impianti di condizionamento, trasformazione, trasformazione e commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli e la loro crescita dimensionale". Infatti detti impianti, che devono essere finanziati con la misura 4.2.1, devono consentire la trasformazione di prodotto agricolo proveniente da agricoltori di base, terzi rispetto alla ditta richiedente i benefici, per almeno il 60% della sua capacità lavorativa e, un officio con le limitazioni di utilizzo previste dalle L.R. n. 38/1999 e ss.mm.ii, non potrà essere destinato a tali attività. - Per le stesse motivazioni di cui sopra, non sono dimostrate le condizioni di ammissibilità previste dall'art 7 punti 4, e 5, per cui, ai fini dell'ammissibilità dell'investimento occorre che nell'ufficio richiesto a finanziamento siano lavorati prodotti agricoli provenienti, per almeno il 60% da agricoltori di base terzi rispetto all'azienda agricola che propone l'investimento. - Qualora la ditta beneficiaria intendesse, ai fini di accedere ai benefici della misura invocata, assumere l'impegno a lavorare, nella struttura chiesta a finanziamento, prodotti agricoli provenienti, per almeno il 60%, da aziende terze, allora non sarebbe rispettato quanto disposto dalla L. R. 38/99 e ss.mm.ii, art 55 nella parte in cui viene precisato che la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 54, comma 2 (attività agricole di cui all'art 2135 del cc)2) Non è stata integrata tutta la documentazione richiesta con nota del 06.05.2020, prot 402454. L'assenza della documentazione essenziale per effettuare le valutazioni dei requisiti e delle condizioni per l'accesso ai benefici richiesti comporta la non ammissibilità della domanda in oggetto in quanto: non soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente bando pubblico; non rispondente agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Tipologia di Operazione; - presentata con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nell'avviso pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione, integrazioni pervenute solo parzialmente. Con preavviso ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/90, del 28/08/2020, prot. 736613 sono stati comunicati alla ditta richiedente i benefici i motivi ostativi all'ammissibilità della domanda di aiuto. Con note del 27/10/2020 prot 917037, del 09.09.2020 prot 709015, del 24.11.2020 prot. 1026999 e del 06.12.2020 prot 1061430 la ditta richiedente i benefici ha presentato controdeduzioni ed integrato parte della documentazione carente. Sono state esaminare le controdeduzioni e la documentazione presentata e sono state ritenute insufficienti a rimuovere le cause ostative all'accoglimento delle domanda di aiuto in quanto le controdeduzioni non hanno fornito elementi sufficienti a chiarire come sia possibile svolgere attività di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli extra-aziendali per oltre il 60% in un annesso agricolo destinato, per legge, a lavorare prevalentemente prodotti agricoli aziendali ed in quanto la documentazione continua ad essere carente ed incompleta e non consente di valutare i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità previsti dall'art 5 e 7 del bando.</p>	